

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5913 Anno 2021

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udiienza: 14/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RAFFAELLI ROBERTO nato a FIRENZE il 16/09/1954

avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di rigettare il ricorso avverso il provvedimento impugnato, con le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, appellata dal pubblico ministero, previo riconoscimento di responsabilità, ha assolto Raffaelli Roberto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dal reato di minaccia aggravata allo stesso ascritto, per aver puntato un fucile contro Hristova Nikolina e Gyaurova Mariana, dicendo loro: «vi sparo, non ci siamo capiti che vi ammazzo».

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. per mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, costituita dalla testimonianza di Hristova Nikolina, diversamente valutata.

Non è vero, come invece sostiene la Corte di appello, che il Tribunale avesse ritenuto attendibili le dichiarazioni della testimone e dunque sulle stesse non vi fosse difformità di valutazione tra i giudici dei due gradi di giudizio; in realtà la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale sarebbe ancorata proprio alla inattendibilità di Hristova Nikolina.

2.2. Con il secondo motivo si duole del fatto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonderebbe su valutazioni espresse non in termini di certezza, ma di dubbio.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso, articolatamente, chiedendo il rigetto del ricorso, sul rilievo che non si versi in una ipotesi di diversa valutazione della prova dichiarativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

Non si verte in ipotesi di diversa valutazione della prova dichiarativa.

2.1. Con sentenza pronunciata il 1° giugno 2015, Il Tribunale ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli sulla scorta dei rilievi, che, data la estrema sinteticità, possono essere integralmente trascritti:

«Dalla deposizione dei testi, dagli atti e documenti del fascicolo, dall'esame dell'imputato è emerso che in data 19/06/2013 le p.o Hristova Nikolina e Gyaurova Mariana nel mentre erano in strada in Via Venossa, chiedevano l'intervento delle forze dell'ordine in quanto una persona affacciato al balcone le minacciava con un fucile, proferendo loro minacce di morte. Gli agenti intervenuti, si facevano indicare il balcone dal quale l'uomo si era affacciato, e veniva identificato nell'odierno imputato, il quale alla richiesta di se avesse un fucile consegnava loro un fucile ad aria compressa calibro 4, 5 ed una confezione

di pallini. Il fucile è censito come di modesta capacità offensiva, come confermato dal teste Squillanti.

L'imputato, sottoposto ad esame, confermava la circostanza che si era affacciato al balcone, ma precisava che in quel momento aveva sì il fucile in mano, ma era piegato in quanto era intento a pulirlo, come confermato anche dalla p.o. Hristova.

Così ricostruito il fatto, si rileva come non risulti provata la sussistenza della condotta che configura il delitto ascritto all'imputato. Infatti dalla deposizione del teste, non si rileva alcun elemento utile al fine di una certa identificazione dell'autore del fatto. Non vi è alcuna prova che il l'imputato avesse puntato il fucile contro le p.o .. Né sono state fornite ulteriori prove a conferma della tesi accusatoria.

Tutti questi dubbi ed incertezze in merito alle risultanze istruttorie non possono che confermare la circostanza che non vi è la prova al di fuori di ogni ragionevole dubbio che i reati contestati siano riferibili all'odierno imputato».

2.2. In accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, la Corte di appello, senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione, ha riformato la sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto», riconoscendo la responsabilità dell'imputato, ma ritenendo il fatto riconducibile alla previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen..

La decisione si fonda sui seguenti argomenti:

- il Tribunale non ha dubitato della attendibilità delle dichiarazioni di Hristova Nikolina né delle altre testimonianze;

- la riferibilità della condotta minatoria all'imputato si trae dall'insieme delle circostanze emerse, poste in correlazione tra loro: la descrizione dell'autore della minaccia come di un uomo di 50-60 anni che si è affacciato dal balcone; le ammissioni dell'imputato che ha dichiarato di essersi rivolto alle due persone offese affacciandosi dal proprio balcone e dicendo: «mi avete rotto», tenendo in mano il fucile ad aria compressa che stava pulendo (e che poi è stato sequestrato dalla polizia intervenuta sul posto).

2.3. Il giudice di primo e di secondo grado non hanno valutato in modo difforme la prova dichiarativa; piuttosto, il Tribunale, formulando una conclusione apodittica, sganciata dagli esiti istruttori che pure aveva illustrato, ha ritenuto che le prove raccolte non convergessero in maniera univoca sulla identificabilità del responsabile della minaccia; mentre la Corte di appello è giunta a soluzione opposta, combinando le dichiarazioni della persona offesa, valutate nei medesimi termini del primo giudice, con gli altri risultanti dall'attività istruttoria svolta.

Secondo *ius receptum*, in caso di "*reformatio in peius*", il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini della affermazione di responsabilità (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019, Berlingeri, Rv. 276691).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello non esprime dubbi sulla responsabilità dell'imputato, ma, sulla scorta di una motivazione logica e coerente, reputa che la lettura complessiva del quadro probatorio conduca, in termini certi, alla individuazione dell'imputato quale autore della minaccia.

4. Va osservato che non si pone la questione (non scontata) della causa di proscioglimento più favorevole, tra declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ed estinzione del reato per prescrizione, poiché il termine prescrizione massimo (anni sette e mesi sei dal 19 giugno 2013) non è ancora decorso.

Occorre invero tenere conto di un periodo di sospensione pari a 245 giorni (almeno), dal 30 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 per cd. "sospensione Covid", ex art. 83, comma 3 bis d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020.

A tale ultimo riguardo va chiarito che la norma citata prevede che per i procedimenti "pendenti" e "pervenuti" alla cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 opera una "causa speciale" di sospensione della prescrizione fino al 31 dicembre 2020, o alla data fissata per l'udienza, se anteriore. Nella specie il fascicolo è pervenuto alla cancelleria della Corte di cassazione il 18 marzo 2020 ed è stato fissato "direttamente" al 14 gennaio 2021; dunque la prescrizione è rimasta sospesa - se non dal 9 o dal 18 marzo 2020 - (quantomeno) dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della l. n. 27 del 2020 che ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 83 citato) fino al 31 dicembre 2020.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14/01/2021